



**COMUNE DI FICARAZZI**  
*Città Metropolitana di Palermo*

**DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 109 DEL 14.12.2022**

<b>OGGETTO:</b>	<b>VERIFICA DI EVENTUALI ESUBERI DI PERSONALE EX ARTT.6, COMMA 2 - 33 , D.LGS N. 165/2001 E ART.259, COMMA 6,D.LGS.N.267/2000.PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024. PIANO OCCUPAZIONALE 2022. APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **12:45** a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. n.40 del 26\10\2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione..

Presiede l'adunanza l'Avv **Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di - **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>1</b>	<b>GIALLOMBARDO</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>SAVERINO</b>	<b>BIAGIO</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>DOMINO</b>	<b>PIETRO</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>CUCCIO</b>	<b>SERGIO DOMENICO</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>LANZA</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<b>BLANDO</b>	<b>MARILYN</b>	<b>X</b>	

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Maria Letizia Careri**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta.

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di giunta comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- **Sindaco Giovanni Giallombardo:** in sede e collegato da remoto mediante piattaforma telematica a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Vice Sindaco Biagio Saverino:** collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Pietro Domino:** in sede e collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Sergio Domenico Cuccio:** collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Giuseppe Lanza:** collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Marilyn Blando:** in sede e collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Segretario Generale:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

**Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese**

## DELIBERA

- 1) **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente dal Settore I – Amministrativo avente per oggetto: **Verifica di eventuali esuberi di personale ex artt.6, comma 2 -33, D.Lgs n.165/2001 e art.259, comma 6, D.Lgs n.267/2000. Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024. Approvazione dotazione organica;**
- 2) **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.



# COMUNE DI FICCARAZZI

*Città Metropolitana di Palermo*

*SETTORE I°-Amministrativo*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Prot.n.22552 del 18.11.2022

**OGGETTO: VERIFICA DI EVENTUALI ESUBERI EX ARTT.6, COMMA2 – 33 D.LGS. N.165/2001 E ART.259, COMMA 6, D.LGS. N.267/2000.PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024. PIANO OCCUPAZIONALE 2022. APPROVAZIONE ORGANICA**

**REGOLARITA' TECNICA:**

*Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole*

*Il Responsabile del Settore I-Amministrativo  
F.to Geom. Giovanni Morana*



**REGOLARITA' CONTABILE:**

*Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere favorevole*

*Il Responsabile Settore II-Finanziario.*

*F.to Dott. Giovanni Di Bernardo*

*Ficarazzi, 21.11.2022*

Il Responsabile del Settore Amministrativo, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale, formula la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **VERIFICA DI EVENTUALI ESUBERI DI PERSONALE EX ARTT. 6, COMMA 2 - 33 D.LGS. N. 165/2001 E ART. 259 COMMA 6 D.LGS. N.267/2000. PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024. PIANO OCCUPAZIONALE 2022. APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

### Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 89 - comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale;
- l'art. 91 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 6 - comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo Decreto, in cui indicano, peraltro, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art.19 - comma 8 della L. n.448/2001 dispone che gli Organi di Revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

**Preso atto** che in attuazione dell'art.6-ter D.Lgs. n.165/2001 sono state adottate dal Ministero per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione, con D.P.C.M. 08.05.2018, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2018, le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale le quali:

- definiscono una metodologia operativa di orientamento che, in sede applicativa, le amministrazioni adatteranno al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore;

- nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalle fonti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, riservano agli enti locali un autonomo spazio nella definizione dei Piani;
- individuano, per tutte le pubbliche amministrazioni, una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima". Per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente.

**Rilevato**, quindi, che per la predisposizione del fabbisogno occorre procedere all'analisi e alla rappresentazione delle esigenze dell'Ente sotto un profilo quantitativo, riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alle funzioni istituzionali dell'Amministrazione, tenuto anche conto delle cessazioni di personale e, sotto un profilo qualitativo, riferito alla tipologia di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.

**Atteso** che attraverso le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017, il PTFP si pone come strumento flessibile a superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, comportando l'introduzione di un nuovo concetto di "dotazione" intesa come valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, che viene imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti e che perciò per le regioni e gli enti territoriali si concretizza nel limite di spesa consentito dalla normativa vigente in materia.

**Richiamata** la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 111/2018/PAR che ha fornito precise indicazioni circa il concetto di spesa potenziale massima della dotazione organica da intendere a seguito dell'adozione del citato D.M., sostanzialmente richiamando quanto già affermato dai giudici contabili nella deliberazione della Sezione Autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG (richiamata dalla deliberazione n. 27 SEZAUT 2015/QMIG). In specie, la Corte dei Conti richiama la norma primaria che disciplina il tetto di spesa per il personale al cui rispetto sono tenuti gli enti locali, contenuta nell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2016 (legge finanziaria per il 2017), individuata nella spesa media del triennio 2011/2013 "prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Tale orientamento ancora dunque la riduzione della spesa del personale ad un parametro fisso e immutabile per la cui verifica è necessario fare riferimento al dato degli impegni assunti, così come statuito dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 27/CONTR/2011.

**Richiamata** ancora la disamina compiuta dalla predetta deliberazione giuscontabile che riepiloga tutti i principali interventi normativi e giurisprudenziali che delimitano il concetto di spesa di personale statuendo, in particolare che:

- rientrano nel calcolo della spesa di personale gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l'IRAP, con esclusione degli oneri relativi a rinnovi contrattuali; le spese sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro per il personale dirigenziale a contratto di cui all'art. 110 del D.lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione di rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi partecipati facenti comunque capo all'Ente, sottolineando che dal mancato rispetto delle predette norme scaturiscono le sanzioni previste per l'inadempimento del patto di stabilità (cfr. comma 557-bis, aggiunto all'art. 14, comma 7, del D.l. 78/2010, qualifica nelle spese di personale rilevanti ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014);

- ai fini del calcolo vanno inserite tutti costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente e liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto della competenza economica dell'esercizio ai sensi del principio contabile allegato 4/3 al D.lgs. n. 118/2011;
- non rileva l'imputazione contabile della spesa ad un determinato intervento, ma la sua sostanziale e diretta riconducibilità all'utilizzo dell'attività lavorativa da parte dell'ente (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 94/2007);
- nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate, pertanto vi rientra anche il costo per le progressioni economiche orizzontali, finanziato con il fondo della contrattazione decentrata, sia la spesa accessoria del personale in servizio che ne beneficia permanentemente, ivi comprese le voci connesse.

**Preso atto** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli Enti Locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici.

**Dato atto** che questo Ente ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24.02.2020, esecutiva ai sensi di legge.

**Preso atto** della normativa in materia di assunzioni e dotazione organica per gli Enti in stato di dissesto finanziario.

**Dato atto** che l'Ente, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 6, comma 2 e 33, comma 1, del D.lgs. 165/2001 e dagli artt. 243, comma 1, e 259, comma 6, D.Lgs. n.267/2000, ha provveduto con deliberazioni di Giunta Comunale n. 51 del 17.09.2020 e n. 60 del 14.10.2020 alla ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e alla rideterminazione della dotazione organica.

**Ricordato** che la COSFEL ha approvato i suddetti atti deliberativi nella seduta del 25/11/2020, con Decisione n° 121.

**Ritenuto** di dover provvedere preliminarmente alla programmazione, con riferimento all'annualità corrente, alle verifiche di cui al combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 2, e 33, comma 1, del D.lgs. 165/2001, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria.

**Dato atto** che la condizione di eccedenza sotto il profilo finanziario si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 557-quater L. 296/2006.

**Rilevato** che, come di seguito rappresentato e come risultante da attestazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario (**All. D**) detto limite risulta rispettato.

**Acquisite** inoltre, ai fini della suddetta verifica, su richiesta inoltrata dal Segretario Generale con nota del 25.07.2022 prot. n. 14739, le attestazioni da parte dei Responsabili di Settore dell'Ente relative all'insussistenza di situazioni di eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali nel rispettivo

Settore (note prot. n. 14773 del 25.07.2022 – prot. n. 14759 del 25.07.2022 – prot. n. 14755 del 25.07.2022 – prot. n. 14797 del 26.07.2022 – prot. n. 14776 del 27.07.2022)

**Visto** l'art. 6 bis del D.Lgs. n.165/2001 e dato atto che, come da certificazione del Responsabile del Settore Amministrativo di cui all'Al. "A", l'Ente non ha posto in essere processi di esternalizzazione di servizi precedentemente gestiti in amministrazione diretta.

**Dato atto**, quindi, che questo Comune non presenta situazioni soprannumerarietà o di eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 comma 2, del D.lgs. 165/2001, con riferimento a:

- situazione finanziaria
- rapporto tra dotazione organica e personale in servizio;
- esternalizzazione di servizi che hanno comportato o comporteranno esubero di personale, nel rispetto dell'art. 6 bis D.Lgs. 165/2001;

**Dato atto**, inoltre, che ai sensi dell'art. 259, comma 6, D.Lgs. n.267/2000, il Comune con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 14.10.2020 ha provveduto alla approvazione della dotazione organica, come di seguito costituita:

n. 76 posti a tempo pieno, di cui n. 2 con inquadramento in Cat. Giuridica A, di cui n. 21 con inquadramento in Cat. Giuridica B.1, di cui n. 1 con inquadramento in Cat. Giuridica B3, di cui n. 44 con inquadramento in Cat. Giuridica C, di cui n. 6 con inquadramento in Cat. Giuridica D (ex D.1) e di cui n. 2 con inquadramento in Cat. Giuridica D (ex D.3), per una spesa teorica complessiva di euro 2.316.569,28.

**Ricordato** che la spesa complessiva teorica della dotazione organica in detta sede rideterminata risulta inferiore a quella della dotazione organica allora vigente, nonché inferiore al limite di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006, costituito dalla spesa media del triennio 2011/2013 pari a € 2.731.022,39.

**Ricordato**, altresì, che la predetta dotazione è risultata rispettosa dei parametri di cui al Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/4/2017 - rapporto medio dipendenti-popolazione) e che pertanto non sono emerse condizioni di eccedenza e/o soprannumero di personale.

**Ribadito** che detta dotazione è stata approvata dalla COSFEL con la decisione sopra richiamata.

**Preso atto** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2020 (G.U. n. 297 del 30/11/2020) sono stati rideterminati, ai sensi dell'art. 263 D.Lgs. n. 267/2000, i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto.

**Ritenuto**, quindi, di dover procedere in questa sede a una nuova verifica ai sensi dell'art. 259, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000 alla stregua del sopravvenuto Decreto, anche alla luce di eventuali mutamenti della entità demografica dell'Ente.

**Rilevato** che l'art. 156, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 recita testualmente: "Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano

riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.”.

**Precisato** che il Comune di Ficarazzi alla data del 31.12.2021 presenta una popolazione di n. 13.125 abitanti.

**Preso atto** che il citato Decreto Ministeriale stabilisce per gli enti con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti il seguente rapporto medio dipendenti - popolazione: (n. 1 dipendente per n. 166 abitanti).

**Rilevato** che, sulla scorta dei predetti parametri, la dotazione organica dell'Ente non può prevedere un numero di posti a tempo pieno e indeterminato superiore a n. 79 (13.125 abitanti/166 personale a tempo indeterminato).

**Precisato** che, ai fini del calcolo del numero dei dipendenti, deve darsi rilievo non ai singoli posti previsti in dotazione bensì al numero delle ore lavorative di ciascuna unità.

**Dato atto** che in base al calcolo di cui alla tabella allegata predisposta dal Settore Amministrativo (**All. "B"**) risulta rispettato il tetto massimo previsto in base al parametro medio ministeriale, in quanto il numero dei posti in dotazione organica (coperti e vacanti) è pari a 76 e quindi inferiore a detto tetto massimo.

**Rilevato**, altresì, che significativamente inferiore rispetto a detto limite è il numero del personale attualmente in servizio presso l'Ente, costituito da n. 20 posti a tempo pieno e n. 46 posti a tempo parziale (n. 56 unità in relazione alle ore lavorative) e che quindi non ricorrono, sia rispetto alla dotazione organica approvata sia con riferimento ai posti coperti, condizioni di eccedenza e/o soprannumero di personale e che di contro sussiste una situazione di carenza di personale in relazione alla complessità e numero dei procedimenti di competenza.

**Ritenuto**, pertanto alla luce di quanto sopra verificato, di confermare detta dotazione anche per il triennio 2022/2024, nel rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dalla legge, al fine di perseguire l'ottimale utilizzo delle risorse umane disponibili, come risultante da **Allegato "C"**, costituente parte integrante e sostanziale.

**Evidenziato** che nell'ambito della normativa che disciplina il sistema di regolazione delle assunzioni a tempo indeterminato è intervenuto l'articolo 33, comma 2, del c.d. "Decreto Crescita" (D.L. n. 34/2019 conv. in Legge n. 58/2019) il quale collega la capacità assunzionale dei Comuni non più a percentuali del costo del personale cessato negli anni precedenti ma ad un valore standard di sostenibilità finanziaria delle assunzioni.

**Dato atto** che il citato art. 33, comma 2, del "Decreto Crescita" più nel dettaglio:

- ha previsto che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al "valore soglia" definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;



- ha rimesso ad un Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione il compito di individuare: la data a decorrere dalla quale si applicheranno le nuove regole sulle assunzioni; le fasce demografiche e i valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica; le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

**Visto**, inoltre, l'art. 1, comma 853, L. n.160/2019 (Legge di bilancio 2020) che ha modificato parzialmente il citato comma 2 dell'art. 33.

**Dato atto** che la disciplina di dettaglio è contenuta nel Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020), pubblicato nella G.U.R.I. del 27 aprile 2020, che ha fissato la decorrenza del nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale al 20 aprile 2020.

**Preso atto** della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13 maggio 2020, pubblicata nella G.U.R.I. dell'11 settembre 2020, che contiene i principali indirizzi applicativi del Decreto.

**Dato atto** che il Comune di Ficarazzi ha una popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti.

**Rilevato** che, in base al citato art. 33, comma 2, secondo quanto previsto dal richiamato Decreto 17/03/2020 e sulla base degli indirizzi interpretativi della giurisprudenza contabile in materia:

- i Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 che si collocano al di sotto del valore-soglia medio, fissato nella misura del 27% possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia (art. 4, comma 2); detti Enti possono incrementare annualmente (fino al 2024), per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 di cui al Decreto; in alternativa detti Enti, in deroga a detti limiti annuali, possono procedere ad assunzioni utilizzando le facoltà assunzionali residue 2016-2020 ex comma 5 dell'art.3 del D.L. n. 90/2014, fermo restando il rispetto del valore soglia standard del 27% (art. 5, commi 1 e 2);
- i Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 59.999, mediani, ossia che presentano un rapporto entrate correnti/spesa di personale compreso fra il valore soglia medio del 27% e il valore soglia superiore (o "valore soglia di rientro della maggiore spesa") fissato nella misura del 31%, devono mantenere sotto controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (art. 6, comma 3);
- i Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 59.999, che dovessero presentare un rapporto percentuale superiore al 31% tra spesa del personale e la media delle entrate correnti, come sopra determinate, devono programmare una riduzione annuale della spesa o un'eventuale incremento delle suddette entrate in modo tale da collocarsi entro il 2025 al di sotto della percentuale standard del 27%. (Art. 6, comma 1)

**Preso atto** che in base alla Circolare sopra richiamata:

- ai fini della determinazione del valore complessivo della spesa di personale indica a riferimento le voci di impegno riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999;

- ai fini della determinazione complessivo delle entrate correnti indica a riferimento gli accertamenti di cui ai Titoli I, II, III;
- ai fini della determinazione del FCDE fa riferimento all'importo stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

**Dato atto** che nel nuovo sistema delineato dal legislatore l'obiettivo primario dell'Ente è quello di attuare la *mission* istituzionale e assicurare i servizi alla collettività, garantendo tuttavia gli equilibri in chiave pluriennale del proprio bilancio.

**Ritenuto**, quindi, di dover verificare, alla stregua della superiore normativa e dei dati contabili dell'Ente, la sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione alle proprie entrate correnti.

**Evidenziato** che l'Ente, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, disposta con Decreto prot. n. 90362 del 19.05.2022, ha provveduto ad approvare, ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. n.267/2000, il relativo bilancio per le medesime annualità, con deliberazione consiliare n. 22 del 30.06.2022 e che in base al predetto documento sono in corso di elaborazione i bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024.

**Dato atto**, altresì, che, ai sensi del citato art. 264, sono in corso di definizione, per imminente approvazione, i rendiconti di gestione annualità 2019 -2020 – 2021.

**Precisato**, pertanto, che, in linea con la normativa sopra richiamata in materia di assunzioni, le verifiche in merito alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale sono state effettuate alla stregua dei suddetti dati contabili ormai in corso di definizione, anziché prendere a riferimento dati pregressi ampiamente superati risultanti dall'ultimo rendiconto approvato (2018) e dall'ultimo bilancio approvato (2018-2020).

**Preso atto** che, sulla base dei suddetti documenti contabili (preconsuntivi 2019-2020-2021 – bilancio di previsione 2019/2023) e come da attestazione redatta dal Settore Economico-Finanziario, allegata al presente atto sub **All. E**, il rapporto tra spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, nel macroaggregato U.1.01.00.000 (euro 1.707.961,00) rilevata dai dati preconsuntivo 2021 e la media degli accertamenti di competenza delle entrate correnti, risultanti dai dati preconsuntivo 2019/2020/2021 (euro 8.646.530,72), considerata al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 (euro 1.909.626,18) è del 25,35%.

**Rilevato**, pertanto, che questo Ente si colloca nella fascia dei Comuni virtuosi e che pertanto è possibile incrementare la spesa di personale registrata nel 2021 per assunzioni a tempo indeterminato fino al raggiungimento del valore soglia del 27% e quindi per un importo massimo di € 111.003,23.

**Tenuto conto**, inoltre, che in sede di prima applicazione e fino al 2024, gli Enti il cui rapporto spesa di personale media entrate correnti si colloca al di sotto del valore soglia possono incrementare, per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018 (euro 2.386.355,89) in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2 dell'art. 2 del citato Decreto, ossia del 19% e quindi di un importo massimo di € 453.407,62.

**Rilevato**, tuttavia, che detto incremento di spesa di personale non può determinare il superamento del suddetto valore soglia del 27%, per una spesa non superiore ad € 111.003,23, che dunque costituisce la capacità assunzionale dell'Ente nell'anno 2022.

**Rilevato** che, come da tabella redatta dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario sub. **All. E**, negli anni 2023 - 2024, il rapporto tra spesa di personale e la media triennale delle entrate correnti del precedente triennio secondo i dati del bilancio di previsione 2019/2023 al netto del FCDE (calcolato in misura superiore rispetto a quello stanziato nel bilancio di previsione alla luce dei dati contabili aggiornati alla data della presente) rimarrà inferiore al valore soglia "Enti virtuosi" (27%) di cui alla Tabella 1 dell'art. 4 del Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica, come segue:

26,38% anno 2023

26,92% anno 2024

**Dato atto** che i predetti conteggi sono stati elaborati tenuto conto della spesa conseguente alla volontà dell'Amministrazione di implementare la dotazione del Settore Economico-finanziario, la quale presenta una situazione strutturale di carenza di personale, con conseguente difficoltà di garantire il puntuale espletamento dei servizi di competenza e gli adempimenti straordinari conseguenti alla dichiarazione di dissesto.

**Visto**, a riguardo, l'atto di indirizzo prot. n. 18305 del 23.09.2022, con cui il Sindaco ha rappresentato la necessità di avviare procedura selettiva per l'acquisizione di n. 1 unità di personale a tempo pieno e determinato, cui conferire incarico ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n.267/2000 di Responsabile del servizio finanziario.

**Rilevato** che il Settore Economico-Finanziario ricopre un ruolo strategico di coordinamento e sovrintendenza delle attività gestionali dirette al conseguimento dell'obiettivo del risanamento.

**Considerato** che questo Ente, in conseguenza della dichiarazione di dissesto finanziario, è tenuto a porre in essere una serie di attività e adempimenti straordinari di natura contabile-finanziaria implicanti particolare impegno, professionalità e specializzazione in materia, nonché ad assicurare una costante verifica degli equilibri finanziari ed economici di cui all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oggetto di approvazione ministeriale.

**Rilevato**, inoltre, che la gestione della procedura di rilevazione, accertamento e liquidazione dei debiti pregressi di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione comporta un incremento significativo del carico di lavoro di detto Settore, con conseguente necessità di un maggiore fabbisogno quantitativo di risorse umane.

**Constatata** la carenza all'interno della dotazione organica dell'Ente di figure apicali cui poter affidare il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto i dipendenti inquadrati giuridicamente nella categoria D non sono in possesso di appropriata qualificazione, preparazione e competenza ed approfondite competenze specialistiche per l'assolvimento delle funzioni richieste.

**Preso atto**, dunque, che l'Amministrazione ritiene necessario acquisire detta figura apicale, in considerazione della strategicità del Settore finanziario ai fini del conseguimento dell'obiettivo di risanamento e della costante verifica degli equilibri finanziari ed economici di bilancio, che se non assicurati comporterebbero grave danno per l'Ente.

**Attesa**, quindi, l'estrema necessità dell'Ente di acquisire un'unità di lavoro che sovrintenda ai numerosi e complessi adempimenti del suddetto Settore.

**Considerato** che, alla stregua delle nuove stringenti disposizioni in materia assunzioni sopra esaminate, nell'ottica di assicurare un equilibrio pluriennale e al fine di non incidere negativamente sull'indice di rigidità della spesa corrente risulta opportuno, al momento, programmare l'assunzione a tempo determinato della suddetta figura professionale.

**Evidenziato** che detta scelta è altresì funzionale a realizzare un trasferimento di competenze e di conoscenze professionali, teoriche e pratiche, al personale in servizio presso detto Settore, nell'ottica di creare una macrostruttura efficiente e autonoma nella gestione di tutte le problematiche di competenza.

**Rilevato**, inoltre, che anche eventuali soluzioni di convenzionamento di personale ex art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 risultano di difficile attuazione, attesa l'indispensabilità e la centralità di tale figura nell'ambito delle Amministrazioni locali limitrofe preclusiva di un utilizzo congiunto.

**Ravvisata** dunque la necessità, al fine di garantire oltre all'espletamento dei compiti istituzionali essenziali del Servizio Finanziario anche l'assolvimento dei numerosi e complessi adempimenti del Settore nell'ambito della procedura di dissesto, di individuare all'esterno dell'Ente una specifica professionalità, in possesso di requisiti, di competenze e di esperienze adeguate, idonea a ricoprire il ruolo di Responsabile di detto Settore.

**Evidenziato** che si rende indispensabile, per esigenze di efficienza, continuità e tempestività, conferire incarico 110, comma 1°, D. Lgs. n. 267/2000, al fine di assicurare in tempi brevi una figura di coordinamento e gestione delle complesse procedure del Settore.

**Dato atto** che l'attuale dotazione organica approvata dalla COSFEL prevede n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di cat. D. e che, in atto, risultano coperti solo n. 3 posti.

**Rilevato** che il ricorso al suddetto istituto costituisce una scelta di carattere eccezionale e temporanea, necessaria per garantire il regolare funzionamento dell'intera "macchina amministrativa", la cui attivazione è subordinata al controllo e all'approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali e all'approvazione del bilancio di previsione.

**Visti:**

- l'art. 110, comma 1°, D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui il Comune può fare ricorso a contratti a tempo determinato per la nomina dei responsabili dei servizi o degli uffici, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;
- l'art.19 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede la possibilità coprire i posti di responsabili di Servizi ed uffici mediante contratti a tempo determinato di durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.

**Ritenuto**, quindi, per le superiori motivazioni, di programmare, nell'anno 2023, l'assunzione a tempo pieno e determinato (anni 1) di n.1 unità di lavoro, cat. Giuridica D, istruttore contabile direttivo, in possesso di requisiti, di competenze e di esperienze adeguate a ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore Economico-Finanziario; ex art. 110, comma 1°, D.lgs. n.276/2000, mediante procedura selettiva per titoli ed esami, prorogabile per un ulteriore anno.

**Dato atto** che, sulla base dei conteggi effettuati dal Settore Economico-Finanziario, la spesa annua lorda a titolo di retribuzione per detto incarico per la categoria giuridica D, posizione economica D.1, è pari ad euro 55.200,00, comprensiva di retribuzione di posizione e di risultato, Irap e oneri.

**Visto** il comma 557 - quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006, introdotto dal D.L. n. 90/2014, che prevede il parametro di contenimento della spesa del personale, da assicurare nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, consistente nel valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della l. n. 114/2014, ossia del triennio 2011/2013.

**Dato atto** che il Comune di Ficarazzi, come da attestazione del Responsabile del Settore Economico/Finanziario (**All. "D"**) ha rispettato detto parametro di contenimento della spesa di cui al citato comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006, registrando nel 2021 una spesa di personale inferiore alla media sostenuta nel triennio 2011-2013 e rilevato che il costo teorico della dotazione organica determinata con il presente atto non comporta nelle annualità 2022, 2023 e 2024, tenuto conto della programmata assunzione a tempo determinato e delle cessazioni dei rapporti di lavoro per quiescenza, il superamento di detto limite, come risulta dal seguente prospetto:

Spesa 2011	Spesa 2012	Spesa 2013	Spesa media triennio	Spesa 2021
€ 2.863.243,48	€ 2.758.078,02	€ 2.571.750,68	€ 2.731.022,39	€ 1.853.137,68
Spesa 2022		Spesa 2023		Spesa 2024
€ 2.122.057,27		€ 2.100.981,54		€ 2.044.881,06

**Precisato**, dunque, che l'assunzione a tempo determinato programmata con il presente provvedimento non comporta il superamento del limite di spesa di cui comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

**Rilevato**, inoltre, che, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii. e nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il Comune di Ficarazzi è tenuto a rispettare il contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa per la medesima voce dell'anno 2009, decurtata delle somme utilizzate per stabilizzazioni, e che tale limite, pari ad Euro 256.946,18 risulta rispettato (**All. "D"**)

**Dato atto** che la spesa relativa all'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 non è soggetta per espressa previsione normativa al limite previsto per il lavoro flessibile dal citato art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, come modificato dall'art. 16, comma 1-quater, del D.L. 113/2016.

**Dato atto**, altresì, che la normativa di cui all'art. 33, comma 2, del c.d. "Decreto Crescita" (D.L. n. 34/2019 conv. in Legge n. 58/2019 e ss.mm. e ii.) non trova applicazione alle assunzioni a tempo determinato, fermo restando l'inserimento delle relative voci di spesa nel calcolo della spesa complessiva del personale rilevante in base alla suddetta disciplina.

**Ritenuto**, quindi, nel rispetto di detti limiti e di tutte le altre condizioni giuridiche e finanziarie previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e al fine di soddisfare le esigenze di fabbisogno di personale in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione e assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente, di programmare l'assunzione, come indicato dettagliatamente nel Programma triennale 2022/2024 e nel Piano annuale 2022, sub. **All. "F"**:

- nell'anno 2023, a tempo pieno e determinato (anni uno), prorogabile per una sola volta per pari durata, di n.1 unità di lavoro, categoria giuridica D, profilo professionale Istruttore contabile direttivo, ex art. 110, comma 1°, D.lgs. n.276/2000 da assegnare al servizio finanziario, mediante procedura selettiva per titoli ed esami, previa approvazione del bilancio 2023/2025 a copertura della relativa spesa.

**Precisato** che il Comune di Ficarazzi ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti.

**Dato atto** che questo Ente ha adottato:

- il Piano della performance annualità 2022, con deliberazione di G.C. n. 57 del 23.08.2022
- il Piano triennale delle azioni positive 2022/2024, con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.09.2022.

**Dato atto** che la spesa per la programmata assunzione a tempo determinato dovrà trovare copertura negli stanziamenti della spesa di personale del Bilancio di previsione 2023/2025.

**Precisato** che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 quinquies, D.L. n. 113/2016, ai fini dell'assunzione di personale, a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, l'Ente deve dapprima procedere all'approvazione consiliare del bilancio di previsione finanziaria, del rendiconto di gestione e del bilancio consolidato delle annualità di competenza e al relativo invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016).

**Visto** l'art. 16 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" e ritenuto che il PTFP sia oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate, ai fini della pubblicazione.

**Dato atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 243 D.lgs. 267/2000, dopo l'adozione da parte della Giunta Comunale, il relativo provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Interno per essere sottoposto all'esame della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali - COSFEL.

**Visti:**

- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- la Legge n. 296/2006;
- l'art.19, comma 8, della L. n.448/2001;

- il D.L. n. 34/2019 conv. in Legge n. 58/2019,
- la Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
- la Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

**Visti**, altresì, i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt.49 e 147- *bis* del D.Lgs n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

**Visto** il parere favorevole espresso dall'organo di Revisione Economica-Finanziaria con verbale n. 45 del 6.12.2022, acquisito al prot. n. 23968 del 07.12.2022.


### **PROPONE**

1. **Di dare atto** che le ricognizioni delle eccedenze di personale e di situazioni di soprannumero ex art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 ed ex artt. 259, comma 6, e 263 del D.Lgs. n.267/2000 risultano negative, sulla base delle attestazioni dei Responsabili di Settore richiamate in narrativa (verifica riportata in premessa anche in relazione dalla situazione finanziaria dell'ente rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale), e dell'**All. B)**, dando atto che pertanto l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2022 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.
2. **Di approvare** il Programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2022-2024 e il relativo Piano occupazionale anno 2022, allegati alla presente di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (**All. F**).
3. **Di approvare** la dotazione organica del personale come da **All. C)**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. **Di dare atto** che, in base alle verifiche del Responsabile del Settore Finanziario, il costo teorico della dotazione organica di cui al punto 3), comprensivo della spesa programmata con il presente atto, rispetta il limite di cui all'art.1, comma 557-quater, L. n. 296/2006 (**All. D**).
5. **Di stabilire** che la spesa per la programmata assunzione a tempo determinato dovrà trovare copertura negli stanziamenti della spesa di personale del Bilancio di previsione 2023/2025.
6. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.33, comma 2, D.L. n.34/2019 e del Decreto attuativo, il rapporto tra spesa di personale 2021 e media triennale entrate correnti 2019/2020/2021 è del 25,35% e dunque inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art.4 del citato Decreto.
7. **Di dare atto** che gli effetti autorizzatori della presente deliberazione si produrranno a seguito del riscontro positivo da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali.
8. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione:
  - tempestivamente alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno

- entro 30 giorni dall'adozione al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema SICO
  - entro 15 giorni dall'approvazione all'Assessorato Regionale della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
  - alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU
  - al Segretario Generale, al Responsabile del Settore Amministrativo e al Responsabile del Settore Economico-Finanziario
9. **Di incaricare** i competenti Settori ad effettuare tutti i relativi e conseguenti adempimenti.
10. **Di dichiarare**, con separata ed ulteriore votazione, la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n.267/2000, attesa il carattere propedeutico del presente provvedimento all'approvazione del bilancio di previsione.


Allegati:

- all. A – certificazione esternalizzazioni
- all. B – tabella ricognizione rapporto dipendenti/popolazione
- all. C – dotazione organica vigente e oggetto di approvazione
- all. D – certificazione rispetto limiti spesa e compatibilità finanziaria
- all. E - attestazione sostenibilità finanziaria
- all. F – Programma fabbisogno
- Parere Organo di revisione



f.to. IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  
Geom. Giovanni Morana





**COMUNE DI FICARAZZI**  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024**

**CERTIFICAZIONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI EX ART. 6 BIS D.LGS. N.165/2001**

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

Visti gli atti d'ufficio

**Certifica**

Che il Comune di Ficarazzi non ha posto in essere processi di esternalizzazione di servizi precedentemente gestiti in amministrazione diretta.

Ficarazzi, 16/11/2022

F.to Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Geom. Giovanni Morana



PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024

TABELLA RICOGNIZIONE RAPPORTO MEDIO DIPENDENTI - POPOLAZIONE  
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO EX ART.263 D.LGS. N.267/2000

Confronto rispetto al personale in servizio

a)	N. Dipendenti a tempo pieno	20	
b)	N. Dipendenti a tempo parziale	46	
c)	N. Dipendenti a tempo parziale rapportati a unità intere	36	
d)	<b>N. totale Dipendenti rapportati a unità intere (a+b)</b>	<b>56</b>	
e)	popolazione al 31/12/2021	13.125	
f)	Rapporto Dip. Popol. 1/166 D.M. 18/11/2020	166	
g)	N. massimo dipendenti (e/h)	79	> 56

Confronto rispetto alla dotazione organica approvata dal Ministero dell'Interno e confermata

a)	N. Dipendenti a tempo pieno	76	
b)	popolazione al 31/12/2021	13.125	
c)	Rapporto Dip. Popol. 1/166 D.M. 18/11/2020	166	
d)	N. massimo dipendenti (e/h)	79	> 76

Ficarazzi, 16/11/2022\_

F. to Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Geom. Giovanni Morana






ALL. C)

Dotazione organica

Cat	Dotazione organica vigente Delibera G.C. N. 60/2020 <i>approvata dal Ministero dell'Interno</i>	IMPORTO	Cat	Dotazione organica confermata	IMPORTO	Personale in servizio al 31.12.2021		posti vacanti	posti oggetto di program- mazione
A	a tempo pieno	2	€ 52.601,32	A	a tempo pieno	2	2**	0	
B	"	21	€ 583.817,64	B	"	21	20**	1	
B3	"	1	€ 28.774,80	B3	"	1	1	0	
C	"	44	€ 1.371.248,12	C	"	44	38**	6	
D	"	6	€ 203.022,90	D	"	6	3	3	1
D3	"	2	€ 77.104,50	D3	"	2	2**	0	
tot.		76	€ 2.316.569,28	tot.		76	66	10	1
**n. 2 unità cat. "A" part time 66,67%									
**di cui n. 2 unità cat. "B" part time a 66,67% - n.1 2 unità part time a 83,33% e n. 6 a tempo pieno									
**di n. 12 unità cat. "C" part time a 66,67% - n. 15 unità part time a 83,33% - - n. 2 unità cat. part time a 88,89% e n. 9 a tempo pieno									
**di cui n. 1 unità cat. "D3" part time 66,67% e n. 1 a tempo pieno									





## COMUNE DI FICCARAZZI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

### PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024

**CERTIFICAZIONE RISPETTO LIMITE DI SPESA DI PERSONALE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 557 QUATER, LEGGE N. 296/2006 E LIMITE DI SPESA LAVORO FLESSIBILE. ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. N. 78/2010. ATTESTAZIONE COMPATIBILITA' FINANZIARIA SPESA DI PERSONALE PROGRAMMATA**

**Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario**

Visti gli atti d'ufficio

#### Certifica

a. Che il Comune di Ficcarazzi ha assicurato nell'anno 2021 il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 pari ad € 2.731.022,39.

b. Che il costo teorico della dotazione organica vigente e della dotazione organica sottoposta ad approvazione, comprensivo della spesa di personale di cui alla presente programmazione del fabbisogno, non comporta nelle annualità 2022, 2023 e 2024 il superamento di detto limite.

A tal fine attesta i seguenti valori finanziari:

Spesa 2011	Spesa 2012	Spesa 2013	Spesa media triennio	Spesa 2021
€ 2.863.243,48	€ 2.758.078,02	€ 2.571.750,68	€ 2.731.022,39	€ 1.853.137,68
Spesa 2022		Spesa 2023		Spesa 2024
€ 2.122.057,27		€ 2.100.981,54		€ 2.044.881,06

c. Che il Comune di Ficcarazzi ha rispettato il tetto di spesa per le forme flessibili d'impiego pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 pari a euro 256.946,18, che si prevede di rispettare anche nel triennio 2022/2024

Ficcarazzi, 21/11/2022

F.to Il Responsabile del Settore Econ. Finanziario  
Dott. Giovanni Di Bernardo



Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo agli anni 2022/2024 allegato E)

**ANNO 2022**

spesa personale 2021	€	1.707.961,00		
media entrate 2019/2021	€	8.646.530,72		
fcde 2021	€	1.909.626,18		
media entrate al netto fcde	€	6.736.904,54	25,35%	spesa/media entrate al netto fcde
			27	
	€	1.818.964,23		spesa raggiungibile
	€	111.003,23	0,27	<b>capacità assunzionale</b>

**ANNO 2023**

spesa personale 2022	€	1.955.813,16		
media entrate 2020/2022	€	9.617.404,85		
fcde 2022	€	2.204.660,69		
media entrate al netto fcde	€	7.412.744,16	26,38%	spesa/media entrate al netto fcde
			27	
	€	2.001.440,92		spesa raggiungibile
	€	45.627,76	0,27	<b>capacità assunzionale</b>

**ANNO 2024**

spesa personale 2023	€	1.925.324,51		
media entrate 2021/2023	€	9.357.542,08		
fcde 2023	€	2.204.660,69		
media entrate al netto fcde	€	7.152.881,39	26,92%	spesa/media entrate al netto fcde
			27	
	€	1.931.277,98		spesa raggiungibile
	€	5.953,47	0,27	<b>capacità assunzionale</b>

SI EVIDENZIA CHE L'IMPORTO DEL FCDE 2022 E 2023 E' STATO INCREMENTATO RISPETTO A QUELLO ACCANTONATO


NELL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2019-2023, ALLA LUCE DEI DATI CONTABILI AGGIORNATI

F. toIL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

ALLA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE.

Dott. Giovanni Di Bernardo

Ficarazzi, 21/11/2022



**COMUNE DI FICCARAZZI**  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 – PIANO  
OCCUPAZIONALE 2022**

**ANNUALITA' 2022**

Non si prevedono assunzioni o altre forme di acquisizione di personale.

**ANNUALITA' 2023**

Assunzione a tempo pieno e determinato (anni uno prorogabile per un ulteriore anno), mediante procedura selettiva per titoli ed esami ex art. 110, comma 1°, D.lgs. n.276/2000 di n.1 unità di lavoro, categoria giuridica D, profilo professionale Istruttore contabile direttivo, da assegnare al servizio finanziario

N.	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA RAPPORTO -REGIME ORARIO	COPERTO/VACANTE	PROGRAMMAZIONE	SPESA ANNUA Comprensiva di indennità di posizione e risultato, Irap e oneri
1	D	Istruttore contabile direttivo	Tempo determinato (anni uno) e a tempo pieno (36 ore settimanali)	Vacante	Procedura selettiva per titoli ed esame ex art. 110 c. 1 D.Lgs. 276/2000	Euro 55.200,00

**ANNUALITA' 2024**

Non si prevedono assunzioni o altre forme di acquisizione di personale.

Ficcarazzi, 16/11/2022

F.to Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Geom. Giovanni Morana





**COMUNE DI FICARAZZI**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**  
**ALLA VERIFICA DI EVENTUALI ESUBERI DI PERSONALE EX ARTT. 6,**  
**COMMA 2 - 33 D.LGS. 165/2001 E ART. 259 COMMA 6 D.LGS. 267/2000.**  
**PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024.**  
**PIANO OCCUPAZIONELE 2022. APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA**

**L'ORGANO DI REVISIONE**

*Dott. Santo Palermo*

*Rag. Tomasello Giuseppe*

*Dott. Micale Giuseppe*

## COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

### L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 45 del 06/12/2022

L'organo di revisione, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 62/R.G. del 31/08/2021, ricevuta con PEC datata 02/12/2022, la proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto, VERIFICA DI EVENTUALI ESUBERI DI PERSONALE EX ARTT. 6, COMMA 2 - 33 D.LGS. 165/2001 E ART. 259 COMMA 6 D.LGS. 267/2000. PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024. PIANO OCCUPAZIONELE 2022. APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

#### **visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei*



*fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;*

- *l’art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;*
- *l’art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;*
- *l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- *l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa*

*e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

- l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**richiamati:**

- l’art.3, comma 5 del D.L. n.90/2014, come modificato dall’art.14 bis del D.L. n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A*

*decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"*;

- *il comma 5-sexies del suddetto D.L. n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L. n.4/2019 che dispone "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**visti** altresì:

- *l'art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019, come convertito nella L. n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio*

*di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**rilevato** che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

**preso atto** che con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 28/09/2022 è stato adottato il piano delle azioni positive 2022/2024 in materia di pari opportunità previsto dall’art. 48, comma 1, D.Lgs. n.198/2006 e il piano delle performance di cui all’art.10 della L. n. 150/2009 per l’anno2022;

---

<sup>1</sup> Entrato in vigore in data 20/04/2020

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale prot. n. 22552 del 18/11/2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano dei Fabbisogni di Personale 2022/2024" unitamente agli allegati (da "A" ad "F");

**preso atto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale<sup>234</sup> ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro 2.122.057,27 (anno 2022) rispetto al limite di legge pari a euro 2.731.022,39;

**rilevato che:**

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018);
- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di

---

<sup>2</sup> Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...*

<sup>3</sup> Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*

<sup>4</sup> Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: *La dotazione organica è un valore finanziaria ... Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.*

*stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

**preso atto**

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

**considerato** che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

**rilevato che:**

- il Comune di Ficarazzi si colloca nella fascia demografica lett. F) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 13.125;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo preconsuntivo (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 - 2020 - 2021) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione

considerato (2021) si attesta al 25,35%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, come riportato nella sottostante tabella

TABELLA 2

SVILUPPO DI UN ESEMPIO PER UN ENTE VIRTUOSO	
Determinazione della spesa per il personale e delle facoltà assunzionali (anno 2022)	
abitanti 31/12/2021 n. 13125	
DM 17/03/2020 - Circolare 13/05/2020	
MACROAGGREGATO BDAP:	
U.1.01.00.00.000	
U1.03.02.12.001	1.707.961,00
U1.03.02.12.002	0,00
U1.03.02.12.003	0,00
U1.03.02.12.999	0,00
IRAP	145.176,68
<b>Totale</b>	<b>1.853.137,68</b>
IRAP (destrarre)	145.176,68
<b>Totale spesa personale al netto dell'IRAP</b>	<b>1.707.961,00</b>

<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO X</b>	<b>1.707.961,00</b>
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO X	11.470.968,83
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO X-1	7.864.547,89
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO X-2	6.604.075,45
<b>TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO</b>	<b>25.939.592,17</b>
MEDIA ENTRATE CORRENTI	8.646.530,72
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO X	1.909.626,18
<b>MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)</b>	<b>6.736.904,54</b>
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	25,35
<b>INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1</b>	<b>F</b>
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,00%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	1.818.964,23
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X (E)	111.003,23
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO) (F) (PRENDERE % TABELLA 2)	19,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)	2.434.864,00
<b>INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F)</b>	<b>462.624,16</b>
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (EVENTUALE) (*)	0,00
<b>LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE:</b> <b>TOTALE SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H) O, IN DEROGA (SE PIU' FAVOREVOLI), LE FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE PREVIGENTE NORMATIVA, FERMO RESTANDO IL LIMITE MASSIMO DI SPESA CONSENTITA (I)</b>	<b>2.170.585,16</b>
<b>FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI (**)</b>	<b>0,00</b>

**rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a euro 55.200,00;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

accertato che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

#### **rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione;

**che si può procedere ad assunzione di personale previo rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati, e invio dei relativi dati alla BDAP - art. 9 comma 1-quinquies. D.L. 113/2016.**

che, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

#### **accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;



- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - enti virtuosi - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale prot. n. 22552 del 18/11/2022, avente ad oggetto *“VERIFICA DI EVENTUALI ESUBERI DI PERSONALE EX ARTT. 6, COMMA 2 - 33 D.LGS. 165/2001 E ART. 259 COMMA 6 D.LGS. 267/2000. PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024. PIANO OCCUPAZIONALE 2022. APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA”*,

Data 06/12/2022

**L'Organo di Revisione**

Dott. Santo Palermo (\*)

Rag. Tomasello Giuseppe (\*)

Dott. Micale Giuseppe (\*)

(\*) firmato digitalmente

Letto e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to *Avv. Giovanni Giallombardo*

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to *Sig. Pietro Domino*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

**Copia conforme all'originale.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, 15/12/2022



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **14.12.2022**;

perche dichiarata immediatamente eseguibile (art.12, comma 2° L.R. 44/91);

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub. come prescritto dall'art.11 comma 1, L.R. 44/91;

F.to L'Incaricato Albo Pretorio  
*Sig. Pietro Buttitta*

F.to Il Segretario Comunale  
*Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, \_\_\_\_\_